

Fondo di Solidarietà ordinario

La Cassa Integrazione degli assicurativi



Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà per il sostegno al reddito

Istituito nel 2011 e modificato nel 2014 con la riforma Fornero, il Fondo Intersettoriale di Solidarietà offre sostegno alle aziende ed ai lavoratori dei settori Ania ed Aisa in situazioni di riorganizzazioni aziendali o di crisi.

Finalità del Fondo :

1

IN VIA ORDINARIA:

Programmi di formazione e riconversione del personale

2

IN VIA ORDINARIA:

**Finanziamento di
assegni integrativi al
reddito**

3

IN VIA STRAORDINARIA:

Sostegno al reddito per un massimo di cinque anni fino alla maturazione dei requisiti pensionistici

Ricorso al Fondo durante la crisi Covid-19

A seguito della crisi economica dovuta all'epidemia Covid-19, le aziende del settore assicurativo possono accedere al Fondo ordinario secondo le modalità introdotte dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio; inoltre, grazie al protocollo concordato con le rappresentanze sindacali, sono state stabilite misure migliorative rispetto alla Cassa Integrazione in deroga.

Le prestazioni del Fondo ordinario legato al Covid-19:

- ✓ Possono coprire fino a 9 settimane (decreto "Cura Italia") aumentabili di ulteriori 5 settimane (decreto "Rilancio");
- ✓ Consentono la sospensione dell'attività lavorativa in maniera totale o parziale;
- ✓ Garantiscono il 100% della retribuzione, della contribuzione, del Premio di produttività e di ogni altro elemento della retribuzione stabilito negli accordi aziendali;
- ✓ Garantiscono la maturazione delle ferie anche nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- ✓ Richiedono un accordo sindacale aziendale per l'attivazione.



Il Fondo è alimentato con i contributi dei lavoratori e delle aziende del settore assicurativo.



Le retribuzioni sono anticipate dall'azienda, in modo che il lavoratore non subisca ritardi.

DIFFERENZE CON LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La Cassa Integrazione Guadagni e la Cassa Integrazione in deroga erogano un assegno di integrazione al reddito pari all'80% della retribuzione, ma con un importo massimo pari a:

- €939,89 netti (€998,18 lordi) per retribuzioni mensili complessive* fino a €2159,48;
- €1129,66 netti (€1199,72 lordi) per retribuzioni mensili complessive* superiori a €2159,48.
- *la retribuzione mensile complessiva comprende il rateo delle mensilità aggiuntive (es: tredicesima)

